

7.8.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 212/17

6. Ai familiari ricongiunti è accordato il titolo di soggiorno in virtù della protezione temporanea. Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine. Il trasferimento dei familiari nel territorio di un altro Stato membro ai fini del ricongiungimento di cui al paragrafo 2 comporta, nello Stato membro abbandonato, il ritiro del titolo di soggiorno rilasciato e la cessazione degli obblighi incombenti verso gli interessati in base alla protezione temporanea.

7. L'attuazione pratica del presente articolo può avvenire con la cooperazione delle organizzazioni internazionali competenti.

8. Lo Stato membro fornisce riguardo a una persona che gode della protezione temporanea, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni di cui all'allegato II necessarie per trattare un caso ai sensi del presente articolo.

Articolo 16

1. Gli Stati membri adottano quanto prima le misure necessarie affinché i minori non accompagnati, ammessi alla protezione temporanea, siano rappresentati mediante tutela legale o, se necessario, mediante rappresentanza assunta da organizzazioni incaricate dell'assistenza e del benessere dei minori o mediante qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché durante il periodo della protezione temporanea i minori non accompagnati siano collocati:

- a) presso componenti adulti della loro famiglia;
- b) presso una famiglia ospitante;
- c) in centri d'accoglienza per minori o in altri alloggi confacenti ai minori;
- d) presso la persona che si è presa cura del minore durante la fuga.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire tale collocazione. Il consenso dell'adulto o delle persone interessate è stabilito dagli Stati membri. Si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e alla maturità dello stesso.

CAPO IV

Accesso alla procedura in materia d'asilo nel contesto della protezione temporanea

Articolo 17

1. Le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d'asilo.

2. L'esame di qualsiasi domanda d'asilo non vagliata prima della fine del periodo di protezione temporanea è portato a termine dopo la fine del periodo suddetto.

Articolo 18

Si applicano i criteri e le procedure per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo. In particolare, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo presentata da una persona che gode della protezione temporanea ai sensi della presente direttiva è lo Stato membro che ha accettato il trasferimento di tale persona nel suo territorio.

Articolo 19

1. Gli Stati membri possono disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo durante il periodo di esame della domanda.

2. Fatto salvo l'articolo 28, gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea o già beneficiaria di tale protezione, cui sia stato negato lo status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro tipo di protezione in esito all'esame della domanda d'asilo, fruisca della protezione temporanea o continui a fruirne per il rimanente periodo di protezione.

CAPO V

Rimpatrio e provvedimenti successivi alla protezione temporanea

Articolo 20

Terminata la protezione temporanea, si applica la normativa vigente in materia di protezione e di stranieri negli Stati membri, fatti salvi gli articoli 21, 22 e 23.

Articolo 21

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone per le quali la protezione temporanea sia in corso o sia giunta a termine. Gli Stati membri provvedono affinché disposizioni che disciplinano il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione temporanea garantiscano un rimpatrio nel rispetto della dignità umana.

Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rimpatrio sia adottata con piena cognizione di causa. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di visite esplorative.

2. Fino a quando la protezione temporanea non sia giunta a termine, gli Stati membri esaminano con predisposizione favorevole, in base alle circostanze nel paese d'origine, le domande di ritorno nello Stato membro ospitante di persone che hanno goduto della protezione temporanea e che abbiano esercitato il diritto al rimpatrio volontario.

L 212/18

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

7.8.2001

3. Al termine della protezione temporanea gli Stati membri possono disporre la proroga, a titolo individuale, degli obblighi previsti dal CAPO III della presente direttiva riguardo alle persone che abbiano goduto della protezione temporanea e siano state ammesse a fruire di un programma di rimpatrio volontario. Tale proroga ha effetto sino alla data del rimpatrio.

Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il rimpatrio forzato delle persone la cui protezione temporanea è giunta a termine e che non possono beneficiare dell'ammissione si svolga nel rispetto della dignità umana.

2. Per quanto riguarda i casi di rimpatrio forzato, gli Stati membri esaminano le impellenti ragioni umanitarie che possono rendere impossibile o non ragionevole il rimpatrio in casi concreti.

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie riguardo alle condizioni di soggiorno delle persone che hanno fruito di una protezione temporanea e per le quali, dato il loro stato di salute, non ci si può ragionevolmente attendere che siano in condizioni di viaggiare; ad esempio, nel caso in cui l'interruzione del trattamento causerebbe loro gravi ripercussioni negative. Dette persone, fintantoché tale situazione perdura, non sono espulse.

2. Gli Stati membri possono consentire alle famiglie con minori che frequentano la scuola in uno Stato membro di beneficiare di condizioni di soggiorno che consentano ai minori in questione di portare a termine il periodo scolastico in corso.

CAPO VI

Solidarietà

Articolo 24

Le misure previste dalla presente direttiva beneficiano del Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione 2000/596/CE, nei termini determinati da quest'ultima.

Articolo 25

1. Gli Stati membri accolgono con spirito di solidarietà comunitaria le persone ammissibili alla protezione temporanea. Essi indicano la loro capacità d'accoglienza in termini numerici o generali. Queste indicazioni sono inserite nella decisione del Consiglio di cui all'articolo 5. Dopo l'adozione di tale decisione, gli Stati membri possono indicare le eventuali capacità di accoglienza aggiuntive mediante comunicazione rivolta al Consiglio ed alla Commissione. Tali indicazioni vengono rapidamente comunicate all'UNHCR.

2. Gli Stati membri interessati accertano, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, che le persone ammissibili definite nella decisione del Consiglio di cui all'arti-

colo 5, che non si trovino ancora nella Comunità, abbiano manifestato la volontà di essere accolte nel loro territorio.

3. Qualora il numero delle persone ammissibili alla protezione temporanea dopo un afflusso improvviso e massiccio superi la capacità d'accoglienza di cui al paragrafo 1, il Consiglio esamina d'urgenza la situazione e prende i provvedimenti appropriati, compresa la raccomandazione di un ulteriore sostegno allo Stato membro interessato.

Articolo 26

1. Finché dura la protezione temporanea, gli Stati membri cooperano tra loro per il trasferimento della residenza delle persone che godono della protezione temporanea da uno Stato membro all'altro, a condizione che le persone interessate abbiano espresso il loro consenso a tale trasferimento.

2. Lo Stato membro interessato comunica le domande di trasferimento agli altri Stati membri e ne informa la Commissione e l'UNHCR. Gli Stati membri comunicano allo Stato membro richiedente le loro capacità di accoglienza.

3. Lo Stato membro fornisce riguardo a una persona che gode della protezione temporanea, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni di cui all'allegato II necessarie per trattare un caso ai sensi del presente articolo.

4. Il trasferimento da uno Stato membro all'altro determina la cessazione della validità del titolo di soggiorno nello Stato membro abbandonato nonché degli obblighi incombenti verso il titolare in base alla protezione temporanea in questo Stato. Il nuovo Stato membro ospitante concede la protezione temporanea alle persone trasferite.

5. Gli Stati membri usano il modello di lasciapassare contenuto nell'allegato I per i trasferimenti tra Stati membri delle persone che godono della protezione temporanea.

CAPO VII

Cooperazione amministrativa

Articolo 27

1. Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della protezione temporanea, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne comunica l'indirizzo agli altri Stati membri ed alla Commissione. Gli Stati membri adottano, di concerto con la Commissione, ogni disposizione utile per la cooperazione diretta e lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono periodicamente e nei termini più brevi possibili i dati relativi al numero delle persone che godono della protezione temporanea nonché qualsiasi informazione sulle disposizioni nazionali legislative, regolamentari ed amministrative attinenti all'attuazione della protezione stessa.

7.8.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 212/19

CAPO VIII

Disposizioni specifiche

Articolo 28

1. Gli Stati membri possono escludere una persona dal beneficio della protezione temporanea qualora:

a) sussistano seri motivi per ritenere che abbia commesso quanto segue:

i) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini;

ii) un reato grave di natura non politica al di fuori dello Stato membro di accoglienza prima della sua ammissione in tale Stato membro in qualità di persona ammessa alla protezione temporanea. La gravità della persecuzione prevista va valutata in funzione della natura del reato di cui la persona in questione è sospettata. Le azioni particolarmente crudeli, anche se commesse per un presunto obiettivo politico, possono essere qualificate come reati gravi di natura non politica. Ciò vale tanto per coloro che partecipano al reato quanto per gli istigatori dello stesso;

iii) atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite;

b) sussistano motivi ragionevoli per considerarla un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante o, in quanto condannata con sentenza passata in giudicato per un reato particolarmente grave, un pericolo per la comunità dello Stato membro ospitante.

2. I motivi d'esclusione di cui al paragrafo 1 devono attenersi esclusivamente al comportamento personale dell'interessato. Le decisioni o i provvedimenti d'esclusione devono fondarsi sul principio della proporzionalità.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 29

Le persone che sono state escluse dal beneficio della protezione temporanea o del ricongiungimento familiare da uno Stato membro hanno diritto a proporre impugnativa nello Stato membro interessato.

Articolo 30

Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 31

1. Entro due anni dalla data di cui all'articolo 32, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri proponendo, all'occorrenza, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione.

2. Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni.

Articolo 32

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 33

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VANDE LANOTTE

L 218/60

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

REGOLAMENTO (CE) N. 767/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2008

concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii), e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Basandosi sulle conclusioni del Consiglio del 20 settembre 2001 e sulle conclusioni dei Consigli europei di Laeken del dicembre 2001, di Siviglia del giugno 2002, di Salonicco del giugno 2003 e di Bruxelles del marzo 2004, l'istituzione del sistema informazioni visti (VIS) costituisce una delle iniziative fondamentali nell'ambito delle politiche dell'Unione europea volte ad creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) La decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) ⁽²⁾, definisce il VIS come un sistema per lo scambio di dati sui visti tra Stati membri.
- (3) È ora necessario definire lo scopo, le funzionalità e le competenze del VIS nonché stabilire le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati in materia di visti tra Stati membri per agevolare l'esame delle domande di visto e le relative decisioni, tenendo conto degli orientamenti per lo sviluppo del VIS adottati dal Consiglio il 19 febbraio 2004, e conferire alla Commissione il mandato di istituire il VIS.
- (4) Per un periodo transitorio la Commissione dovrebbe essere responsabile della gestione operativa del VIS centrale, delle interfacce nazionali e di taluni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali.

A lungo termine, sulla base di una valutazione d'impatto contenente un'analisi approfondita delle alternative, dal punto di vista finanziario, operativo e organizzativo, e sulla base di proposte legislative della Commissione dovrebbe

essere istituito un organo di gestione permanente incaricato di assolvere tali compiti. Il periodo transitorio non dovrebbe protrarsi oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

- (5) Il VIS dovrebbe avere lo scopo di migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità centrali competenti per i visti favorendo lo scambio tra gli Stati membri di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni, al fine di agevolare la procedura relativa alle domande di visto, di prevenire il «visa shopping» e di agevolare la lotta contro la frode e di facilitare i controlli ai valichi di frontiera esterni così come all'interno del territorio degli Stati membri. Il VIS dovrebbe altresì contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri ed agevolare l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ⁽³⁾, nonché concorrere a prevenire minacce alla sicurezza interna dei singoli Stati membri.
- (6) Il presente regolamento è basato sull'acquis relativo alla politica comune in materia di visti. I dati che il VIS dovrà trattare dovrebbero essere determinati sulla base dei dati contenuti nel modulo comune di domanda di visto introdotto dalla decisione 2002/354/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune ⁽⁴⁾, nonché tenendo conto delle informazioni figuranti sulla vignetta visto prevista dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti ⁽⁵⁾.
- (7) Il VIS dovrebbe essere collegato ai sistemi nazionali degli Stati membri per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di trattare i dati relativi alle domande di visto e ai visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati.

⁽³⁾ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 9.5.2002, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 (GU C 125 F del 22.5.2008, pag. 118) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008.

⁽²⁾ GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/61

- (8) Le condizioni e le procedure per l'inserimento, la modifica, la cancellazione e la consultazione dei dati nel VIS dovrebbero tener conto delle procedure definite nell'Istruzione consolare comune in materia di visti diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari ⁽¹⁾ («l'Istruzione consolare comune»).
- (9) Le funzionalità tecniche della rete per la consultazione delle autorità centrali competenti per i visti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽²⁾ («la convenzione di Schengen») dovrebbero essere integrate nel VIS.
- (10) Per garantire il controllo e l'identificazione affidabili dei richiedenti il visto, è necessario inserire nel VIS i dati biometrici.
- (11) È necessario definire le autorità competenti dei singoli Stati membri il cui personale debitamente autorizzato sarà abilitato ad inserire, modificare, cancellare o consultare dati ai fini specifici del VIS conformemente al presente regolamento, nella misura necessaria all'assolvimento dei propri compiti.
- (12) Ogni trattamento dei dati VIS dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare il VIS le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati vengono richiesti e non dovrebbero discriminare le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe essere integrato da uno strumento giuridico distinto, adottato nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea e concernente l'accesso per la consultazione al VIS da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna.
- (14) I dati personali registrati nel sistema VIS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai fini del VIS. È opportuno conservare i dati per un periodo massimo di cinque anni, affinché i dati relativi a domande precedenti possano essere presi in considerazione per valutare le domande di visto, compresa la buona fede dei richiedenti, e per costituire una documentazione sugli immigranti illegali che potrebbero aver presentato in un altro momento una domanda di visto. Un periodo più breve non sarebbe sufficiente a tali scopi. I dati dovrebbero essere cancellati dopo un periodo di cinque anni, a meno che non vi siano motivi per cancellarli prima.
- (15) Si dovranno elaborare norme precise concernenti le responsabilità per l'istituzione e la gestione del VIS e le responsabilità degli Stati membri in relazione ai sistemi nazionali e all'accesso ai dati da parte delle autorità nazionali.
- (16) È necessario elaborare norme relative alla responsabilità degli Stati membri per eventuali danni derivanti dalla violazione del presente regolamento. La responsabilità della Commissione in relazione a tali danni è disciplinata dall'articolo 288, paragrafo 2, del trattato.
- (17) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽³⁾, si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento. Tuttavia, occorrerebbe precisare taluni punti per quanto attiene alle responsabilità in materia di trattamento dei dati, alla tutela dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono e al controllo della protezione dei dati.
- (18) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾, si applica alle attività delle istituzioni e degli organismi comunitari nell'espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa del VIS. Occorrerebbe tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne le responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi.
- (19) Le autorità di controllo nazionali istituite in virtù dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE dovrebbero verificare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari connesse al trattamento dei dati personali, tenendo conto dei compiti limitati delle istituzioni e degli organismi comunitari per quanto riguarda i dati stessi.

⁽¹⁾ GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1. Istruzione modificata da ultimo dalla decisione 2006/684/CE del Consiglio (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29).

⁽²⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dalla direttiva (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

L 218/62

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

- (20) Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali dovrebbero cooperare attivamente tra loro.
- (21) Affinché il controllo dell'applicazione del presente regolamento sia efficace, è necessario procedere ad una valutazione ad intervalli regolari.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l'applicazione.
- (23) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (25) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un sistema comune di informazione sui visti e la definizione di obblighi, condizioni e procedure comuni per lo scambio di dati in materia di visti tra Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo la Danimarca dovrebbe decidere, entro un termine di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (27) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal

Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁾, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽³⁾, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo.

- (28) ~~Dovrebbe essere concluso un accordo per permettere ai~~ rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale accordo è stato previsto nell'Accordo sotto forma di scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi ⁽⁴⁾, allegato all'accordo di cui al considerando 27.
- (29) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾, e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ⁽⁶⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (30) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁷⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (31) Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

⁽⁷⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/63

lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

(32) Dovrebbe essere concluso un accordo per consentire ai rappresentanti della Svizzera di essere associati al lavoro dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Tale accordo è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, allegato all'accordo di cui al considerando 31.

(33) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2005,

d) agevolare i controlli ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri;

e) contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;

f) agevolare l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003;

g) contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

Il presente regolamento definisce lo scopo e le funzionalità del sistema d'informazione visti (VIS) istituito dall'articolo 1 della decisione 2004/512/CE, nonché le relative responsabilità. Esso definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, incluse le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di agevolare l'esame di tali domande e le relative decisioni.

Articolo 2

Scopo

Il VIS ha lo scopo di migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:

- a) agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;
- b) evitare l'elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda;
- c) agevolare la lotta contro la frode;

⁽¹⁾ Decisione 2004/860/CE, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 370 del 17.12.2004, pag. 78).

Articolo 3

Disponibilità dei dati al fine di prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi

1. Le autorità designate degli Stati membri possono, in casi specifici e previa richiesta motivata scritta o in formato elettronico, accedere ai dati conservati nel VIS di cui agli articoli da 9 a 14 qualora esistano fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati VIS contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi. L'Europol può accedere al VIS entro i limiti delle sue competenze e laddove ciò sia necessario per l'adempimento delle sue funzioni.

2. La consultazione di cui al paragrafo 1 è effettuata attraverso punti di accesso centrali, responsabili di garantire il rigoroso rispetto delle condizioni di accesso e delle procedure stabilite nella decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS), da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi ⁽²⁾. Gli Stati membri possono designare più di un punto di accesso centrale in modo da riflettere la loro struttura organizzativa e amministrativa in adempimento dei loro obblighi costituzionali o legali. In un caso eccezionale d'urgenza, i punti di accesso centrali possono ricevere richieste scritte, elettroniche od orali e verificare solo a posteriori se tutte le condizioni di accesso siano rispettate, compresa la sussistenza di un caso eccezionale d'urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.

3. I dati ottenuti dal VIS ai sensi della decisione di cui al paragrafo 2 non sono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, né sono messi a loro disposizione. Tuttavia, in un caso eccezionale d'urgenza, tali dati

⁽²⁾ Cfr. pag. 129 della presente Gazzetta ufficiale.

L 218/64

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

possono essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, o messi a loro disposizione, esclusivamente al fine di prevenire e individuare reati di terrorismo e altri reati gravi, alle condizioni stabilite in tale decisione. Conformemente alla legislazione nazionale, gli Stati membri provvedono a che i dati così trasferiti siano conservati e, su richiesta, messi a disposizione delle autorità nazionali per la protezione dei dati. Il trasferimento di dati da parte dello Stato membro che ha inserito i dati nel VIS è disciplinato dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

4. Il presente regolamento non pregiudica eventuali obblighi derivanti dalla legislazione nazionale in vigore che impongano di comunicare alle autorità competenti informazioni relative a qualsiasi attività criminale, individuata dalle autorità di cui all'articolo 6 nell'esercizio delle loro funzioni, ai fini della prevenzione, dell'investigazione e del perseguimento dei reati ad esse connessi.

Articolo 4

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

1) «visto»:

- a) un «visto per soggiorno di breve durata», quale definito all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen;
- b) un «visto di transito», quale definito all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Schengen;
- c) un «visto di transito aeroportuale», quale definito nella parte I, punto 2.1.1, dell'Istruzione consolare comune;
- d) un «visto con validità territoriale limitata», quale definito all'articolo 11, paragrafo 2, articoli 14 e 16 della convenzione di Schengen;
- e) un «visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata», quale definito all'articolo 18 della convenzione di Schengen;

2) «vignetta visto», il modello uniforme per i visti quale definito dal regolamento (CE) n. 1683/95;

3) «autorità competenti per i visti», le autorità che in ogni Stato membro sono competenti per l'esame delle domande di visto e per l'adozione delle relative decisioni ovvero per l'adozione di decisioni di annullamento, revoca o proroga

dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera conformemente al regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito ⁽¹⁾;

4) «modulo di domanda», il modulo armonizzato per la domanda di visto che figura all'allegato 16 dell'Istruzione consolare comune;

5) «richiedente», chiunque sia soggetto all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ⁽²⁾, ed abbia presentato una domanda di visto;

6) «membri del gruppo», i richiedenti che, per motivi giuridici, sono tenuti a entrare nel territorio degli Stati membri e a lasciare detto territorio congiuntamente;

7) «documento di viaggio», il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;

8) «Stato membro competente», lo Stato membro che ha inserito i dati nel sistema VIS;

9) «verifica», il procedimento di comparazione di serie di dati al fine di verificare la validità dell'identità dichiarata (controllo mediante confronto di due campioni);

10) «identificazione», il procedimento volto a determinare l'identità di una persona mediante ricerca in una banca dati confrontando varie serie di dati (controllo mediante confronto di vari campioni);

11) «dati alfanumerici», i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura.

Articolo 5

Categorie di dati

1. Solo le seguenti categorie di dati sono registrate nel VIS:

- a) i dati alfanumerici sul richiedente e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui all'articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a 14;

⁽¹⁾ GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10).

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/65

- b) le fotografie di cui all'articolo 9, punto 5;
- c) dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 9, punto 6;
- d) i collegamenti con altre domande di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4.

2. I messaggi trasmessi dalle infrastrutture del VIS di cui all'articolo 16, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 2, non sono registrati nel VIS, fatta salva la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati a norma dell'articolo 34.

Articolo 6

Accesso ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati

1. L'accesso al VIS per inserire, modificare o cancellare i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, conformemente al presente regolamento è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti.

2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, nella misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti, conformemente a detti scopi, e siano proporzionati agli obiettivi perseguiti.

3. Ogni Stato membro designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione l'elenco di tali autorità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41, paragrafo 4, e qualsiasi conseguente modifica. L'elenco precisa gli scopi per cui ciascuna autorità è autorizzata a trattare i dati nel VIS.

Entro tre mesi dall'entrata in funzione del VIS ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, la Commissione pubblica un elenco consolidato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Qualora l'elenco subisca modifiche, la Commissione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

Articolo 7

Principi generali

1. Ogni autorità competente autorizzata ad accedere al VIS in conformità del presente regolamento assicura che l'utilizzo del VIS è necessario, adeguato e proporzionato all'assolvimento dei compiti dell'autorità competente stessa.

2. Ogni autorità competente assicura che, nell'utilizzare il VIS, essa non discrimina i richiedenti e i titolari di un visto per motivi legati al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento

sessuale e rispetta pienamente la dignità umana e l'integrità dei richiedenti o dei titolari di un visto.

CAPO II

INSERIMENTO E USO DEI DATI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI

Articolo 8

Procedure per l'inserimento dei dati al momento della domanda

1. Non appena ricevuta la domanda, l'autorità competente per i visti crea senza indugio il relativo fascicolo, inserendo nel VIS i dati di cui all'articolo 9, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli.

2. Nel creare il fascicolo relativo alla domanda, l'autorità competente per i visti verifica nel VIS, conformemente all'articolo 15, se un altro Stato membro abbia già registrato nel sistema una precedente domanda del richiedente in questione.

3. Qualora sia stata registrata una precedente domanda, l'autorità competente per i visti collega ciascun nuovo fascicolo relativo alla domanda al precedente fascicolo relativo alla domanda dello stesso richiedente.

4. Qualora il richiedente viaggi in gruppo o insieme al coniuge e/o ai figli, l'autorità competente per i visti crea un fascicolo relativo alla domanda per ciascun richiedente e collega i fascicoli relativi alla domanda delle persone che viaggiano insieme.

5. Qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto, il campo o i campi specifici riservati a tali dati riportano l'indicazione «non pertinente». Per le impronte digitali il sistema consente, ai fini dell'articolo 17, di operare una distinzione tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali per motivi giuridici e i casi in cui esse non possono essere fornite per ragioni di fatto; dopo un periodo di quattro anni tale funzione viene meno se non è confermata da una decisione della Commissione sulla base della valutazione di cui all'articolo 50, paragrafo 4.

Articolo 9

Dati da inserire al momento della presentazione della domanda

L'autorità competente per i visti inserisce i seguenti dati nel fascicolo relativo alla domanda:

- 1) numero della domanda;
- 2) informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, con l'indicazione che è stato richiesto un visto;

L 218/66

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

- 3) autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede, specificando se la domanda è stata presentata a tale autorità quale rappresentante di un altro Stato membro;
- 4) i seguenti dati ricavati dal modulo di domanda:
- a) cognome, cognome alla nascita [precedente(i) cognome(i)]; nome(i); sesso; data, luogo e paese di nascita;
 - b) cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;
 - c) tipo e numero di documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio e di scadenza;
 - d) data e luogo della domanda;
 - e) tipo di visto richiesto;
 - f) informazioni dettagliate sulla persona che ha formulato un invito e/o tenuta a farsi carico delle spese di sostentamento del richiedente durante il soggiorno:
 - i) in caso di persona fisica, cognome, nome e indirizzo;
 - ii) in caso di società o altra organizzazione, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa/dell'altra organizzazione e il cognome e nome della persona di contatto in seno a tale impresa/organizzazione;
 - g) destinazione principale e durata del soggiorno prevista;
 - h) scopo del viaggio;
 - i) data di arrivo e data di partenza previste;
 - j) prima frontiera di ingresso o itinerario di transito previsti;
 - k) residenza;
 - l) occupazione attuale e datore di lavoro; per gli studenti: nome della scuola;
 - m) nel caso dei minori, cognome e nome del padre e della madre del richiedente;
- 5) una fotografia del richiedente conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95;
- 6) impronte digitali del richiedente, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Istruzione consolare comune.

Articolo 10

Dati da aggiungere in caso di rilascio del visto

1. Qualora sia stata adottata la decisione di rilasciare il visto, l'autorità che ha rilasciato il visto aggiunge nel fascicolo relativo alla domanda i seguenti dati:

- a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che è stato rilasciato un visto;
- b) autorità che ha rilasciato il visto e relativa sede, specificando se tale autorità ha agito per conto di un altro Stato membro;
- c) data e luogo della decisione di rilascio del visto;
- d) tipo di visto;
- e) numero di vignetta visto;
- f) territorio all'interno del quale il detentore del visto è autorizzato a spostarsi, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Istruzione consolare comune;
- g) data di decorrenza e di scadenza del periodo di validità del visto;
- h) numero di ingressi autorizzati dal visto nel territorio per il quale esso è valido;
- i) durata del soggiorno autorizzato dal visto;
- j) se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato su un foglio separato a norma del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio⁽¹⁾.

2. Qualora, prima dell'adozione di una decisione in merito al rilascio del visto, una domanda sia ritirata dal richiedente o questi non vi dia seguito, l'autorità competente per i visti alla quale la domanda è stata presentata indica che il fascicolo è stato chiuso per tali motivi, specificando la data di chiusura.

(1) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/67

Articolo 11**Dati da aggiungere in caso di interruzione dell'esame della domanda**

Qualora sia costretta a interrompere l'esame della domanda, l'autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

- 1) informazioni sullo stadio della procedura, con l'indicazione che l'esame della domanda è stato interrotto;
- 2) autorità che ha interrotto l'esame della domanda e relativa sede;
- 3) data e luogo della decisione di interruzione dell'esame;
- 4) Stato membro competente per l'esame della domanda.

Articolo 12**Dati da aggiungere in caso di rifiuto di un visto**

1. Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto, l'autorità competente in materia di visti che ha rifiutato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

- a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che il visto è stato rifiutato;
 - b) autorità che ha rifiutato il visto e relativa sede;
 - c) luogo e data della decisione di rifiuto del visto.
2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto. Il richiedente:
- a) è sprovvisto di documenti di viaggio validi;
 - b) è in possesso di documento di viaggio falso/contraffatto/alterato;
 - c) è sprovvisto di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno; in particolare si ritiene che il richiedente costituisca un rischio di immigrazione illegale ai sensi della parte V dell'Istruzione consolare comune;
 - d) ha già soggiornato per tre mesi durante un periodo di sei mesi nel territorio degli Stati membri;

- e) è sprovvisto di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al periodo e alle modalità del soggiorno ovvero di mezzi sufficienti per il rientro nel paese di origine o di transito;
- f) è segnalato ai fini del rifiuto della non ammissione nel sistema d'informazione Schengen (SIS) e/o nel registro nazionale;
- g) è ritenuto una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno Stato membro, o per la salute pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾.

Articolo 13**Dati da aggiungere in caso di annullamento, di revoca o di riduzione del periodo di validità di un visto**

1. Qualora sia adottata una decisione di annullamento, di revoca o di riduzione del periodo di validità di un visto, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

- a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che il visto è stato annullato o revocato o che il suo periodo di validità è stato ridotto;
- b) autorità che ha annullato, revocato o ridotto il periodo di validità del visto e relativa sede;
- c) luogo e data della decisione;
- d) se del caso, nuova data di scadenza del visto;
- e) numero di vignetta visto, se la riduzione del periodo di validità del visto richiede una nuova vignetta visto.

2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano l'annullamento, la revoca o la riduzione del periodo di validità del visto:

- a) in caso di annullamento o di revoca, uno o più dei motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

⁽¹⁾ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 296/2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 60).

L. 218/68

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

b) in caso di decisione di ridurre il periodo di validità del visto, uno o più dei motivi seguenti:

i) decisione di espulsione del titolare del visto;

ii) mancanza di adeguati mezzi di sussistenza per la durata inizialmente prevista del soggiorno.

Articolo 14

Dati da aggiungere in caso di proroga del visto

1. Qualora sia adottata una decisione di proroga di un visto, l'autorità competente per i visti che ha prorogato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che il visto è stato prorogato;

b) autorità che ha prorogato il visto e relativa sede;

c) luogo e data della decisione;

d) numero di vignetta visto, qualora la proroga del visto richieda una nuova vignetta visto;

e) data di decorrenza e di scadenza del periodo prorogato;

f) periodo di proroga della durata autorizzata del soggiorno;

g) zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Istruzione consolare comune;

h) tipo di visto prorogato.

2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano la proroga del visto:

a) forza maggiore;

b) ragioni umanitarie;

c) gravi motivi professionali;

d) gravi motivi personali.

Articolo 15

Uso del VIS per l'esame delle domande

1. L'autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell'esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate, compresa la decisione di annullamento, revoca, proroga o

riduzione della validità dei visti, conformemente alle pertinenti disposizioni.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente per i visti è abilitata a eseguire interrogazioni con uno o più dei seguenti dati:

a) numero della domanda;

b) dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera a);

c) dati relativi al documento di viaggio di cui all'articolo 9, punto 4, lettera c);

d) il cognome, il nome e l'indirizzo della persona fisica o la ragione sociale e l'indirizzo della società/altra organizzazione di cui all'articolo 9, punto 4, lettera f);

e) impronte digitali;

f) numero di vignetta visto e data di rilascio di eventuali visti precedenti.

3. Qualora dalle interrogazioni con uno o più dei dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente per i visti ha accesso ai fascicoli relativi alla domanda e ai fascicoli correlati ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1.

Articolo 16

Uso del VIS per la consultazione e richiesta di documenti

1. Ai fini della consultazione tra autorità centrali in merito alle domande a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, la richiesta di consultazione e le relative risposte sono trasmesse in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Lo Stato membro competente per l'esame della domanda trasmette al VIS la richiesta di consultazione unitamente al numero della domanda, indicando lo Stato membro o gli Stati membri da consultare.

Il VIS trasmette la richiesta allo Stato membro o agli Stati membri indicati.

Lo Stato membro o gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS, che trasmette in seguito tale risposta allo Stato membro che ha formulato la richiesta.

3. La procedura definita al paragrafo 2 può applicarsi altresì alla trasmissione di informazioni sul rilascio di visti con validità territoriale limitata e altri messaggi connessi alla cooperazione

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/69

consolare e alla trasmissione di richieste all'autorità competente per i visti affinché inoltri copie di documenti di viaggio e altri documenti giustificativi relativi alla domanda nonché alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti. Le autorità competenti per i visti rispondono alla richiesta senza indugio.

4. I dati personali trasmessi a norma del presente articolo sono utilizzati unicamente ai fini della consultazione delle autorità centrali competenti per i visti e della cooperazione consolare.

Articolo 17

Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche

Le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare i seguenti dati, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, senza consentire l'identificazione dei singoli richiedenti:

- 1) informazioni sullo stato della procedura;
- 2) autorità competente per i visti e relativa sede;
- 3) cittadinanza attuale del richiedente;
- 4) frontiera dello Stato del primo ingresso;
- 5) luogo e data della presentazione della domanda o dell'adozione della decisione concernente il visto;
- 6) tipo di visto richiesto o rilasciato;
- 7) tipo di documento di viaggio;
- 8) motivi addotti per una decisione concernente il visto o la domanda di visto;
- 9) autorità competente per i visti che ha respinto la domanda di visto e relativa sede nonché data del rifiuto;
- 10) casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di un'autorità competente per i visti, indicando tali autorità, le relative sedi e le date del rifiuto;
- 11) scopo del viaggio;
- 12) casi in cui, per ragioni di fatto, i dati di cui all'articolo 9, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;
- 13) casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di cui all'articolo 9, punto 6, non è stata richiesta conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;

- 14) casi in cui, conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase, è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per ragioni di fatto a fornire i dati di cui all'articolo 9, punto 6.

CAPO III

ACCESSO AI DATI DA PARTE DI ALTRE AUTORITÀ

Articolo 18

Accesso ai dati a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto e/o l'autenticità del visto e/o se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità all'articolo 5 del codice frontiere Schengen sono soddisfatte, le autorità competenti in materia di controlli ai valichi di frontiera esterni, conformemente al codice frontiere Schengen, sono abilitate, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a eseguire interrogazioni utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto.

2. Per un periodo massimo di tre anni dall'avvio delle operazioni del VIS, l'interrogazione può essere eseguita utilizzando solo il numero della vignetta visto. A decorrere da un anno dopo l'avvio delle operazioni, tale periodo di tre anni può essere ridotto per le frontiere aeree conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

3. Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, le interrogazioni sono eseguite solo con il numero della vignetta visto.

4. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del visto sono registrati nel VIS, l'autorità di controllo alla frontiera è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda nonché dei fascicoli correlati, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

- a) informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;
- b) fotografie;
- c) dati inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta, di cui agli articoli 10, 13 e 14.

L 218/70

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

5. Qualora la verifica del titolare del visto o del visto non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare del visto, l'autenticità del visto e/o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle suddette autorità competenti è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2.

Articolo 19

Accesso ai dati a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto e/o l'autenticità del visto e/o se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a controllare all'interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto o del numero della vignetta visto.

Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate le interrogazioni sono eseguite solo con il numero della vignetta visto.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del visto sono registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda nonché dei fascicoli correlati, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

- a) informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;
- b) fotografie;
- c) dati inseriti riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta, di cui agli articoli 10, 13 e 14.

3. Qualora la verifica del titolare del visto o del visto non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare del visto, l'autenticità del visto e/o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti è abilitato alla consultazione in conformità dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2.

Articolo 20

Accesso ai dati a fini di identificazione

1. Unicamente allo scopo di identificare le persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio degli Stati membri, le

autorità competenti a controllare ai valichi di frontiera esterni, in conformità del codice frontiere Schengen, o all'interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali della persona.

Qualora le impronte digitali di tale persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e/o c); l'interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera b).

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli correlati, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

- a) numero della domanda, informazioni sullo stato della procedura e autorità alla quale la domanda è stata presentata;
- b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punto 4;
- c) fotografie;
- d) dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta ovvero riguardo a domande il cui esame è stato interrotto, di cui agli articoli da 10 a 14.

3. Qualora la persona sia titolare di un visto, le autorità competenti hanno prima accesso al VIS in conformità degli articoli 18 o 19.

Articolo 21

Accesso ai dati per la determinazione della competenza per le domande di asilo

1. Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, conformemente agli articoli 9 e 21 del regolamento (CE) n. 343/2003, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente asilo.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e/o c); l'interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera b).

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/71

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che è registrato nel VIS un visto rilasciato con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di asilo e/o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d'asilo, l'autorità competente in materia di asilo è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda, e per quanto riguarda i dati di cui alla lettera g) inerenti al coniuge e ai figli, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

- a) numero della domanda, autorità che ha rilasciato o prorogato il visto e se lo ha rilasciato per conto di un altro Stato membro;
- b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e b);
- c) tipo di visto;
- d) periodo di validità del visto;
- e) durata del soggiorno previsto;
- f) fotografie;
- g) dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e b), dei fascicoli relativi alla domanda correlati inerenti al coniuge e ai figli.

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 343/2003.

Articolo 22

Accesso ai dati per l'esame della domanda di asilo

1. Unicamente ai fini dell'esame di una domanda di asilo, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 343/2003, a eseguire interrogazioni con impronte digitali del richiedente asilo.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e/o c); l'interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera b).

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che un visto rilasciato è registrato nel VIS, l'autorità

competente in materia d'asilo è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e ai fascicoli correlati del richiedente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e), del coniuge e dei figli, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

- a) numero della domanda;
- b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b) e c);
- c) fotografie;
- d) dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo a eventuali visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta;
- e) dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e b), dei fascicoli correlati inerenti al coniuge e ai figli.

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 343/2003.

CAPO IV

CONSERVAZIONE E MODIFICA DEI DATI

Articolo 23

Periodo di conservazione dei dati

1. Ciascun fascicolo è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la registrazione di cui all'articolo 34.

Tale periodo decorre:

- a) dalla data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato rilasciato;
- b) dalla nuova data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato prorogato;
- c) dalla data della creazione del fascicolo nel VIS, qualora la domanda sia stata ritirata, chiusa o interrotta;
- d) dalla data della decisione delle autorità competenti per i visti, qualora un visto sia stato rifiutato, annullato, ridotto o revocato.

L 218/72

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

2. Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il VIS cancella automaticamente il fascicolo e i collegamenti fatti verso il medesimo conformemente all'articolo 8, paragrafi 3 e 4.

Articolo 24

Modifica dei dati

1. Soltanto lo Stato membro competente ha il diritto di modificare i dati da esso trasmessi al VIS, correggendoli o cancellandoli.

2. Qualora uno Stato membro disponga di prove indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati trattati nel VIS in violazione delle disposizioni del presente regolamento, ne informa immediatamente lo Stato membro competente. Tale messaggio può essere trasmesso mediante l'infrastruttura del VIS.

3. Lo Stato membro competente controlla i dati in questione e, se necessario, li corregge o li cancella immediatamente.

Articolo 25

Cancellazione anticipata dei dati

1. Qualora, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, i fascicoli relativi alla domanda e i collegamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, che lo riguardano sono cancellati dal VIS senza indugio da parte dello Stato membro che ha creato i fascicoli e i collegamenti in questione.

2. Qualora un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, quest'ultimo provvede ad informarne prontamente lo Stato o gli Stati membri competenti. Tale messaggio può essere trasmesso mediante l'infrastruttura del VIS.

3. Se il rifiuto di un visto è stato annullato da un organo giurisdizionale o da un'istanza di ricorso, lo Stato membro che ha rifiutato il visto sopprime senza indugio i dati di cui all'articolo 12 non appena la decisione di annullamento del rifiuto del visto sia definitiva.

CAPO V

FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

Articolo 26

Gestione operativa

1. Dopo un periodo transitorio, un organo di gestione (l'Autorità di gestione), finanziato dal bilancio generale

dell'Unione europea, è responsabile della gestione operativa del VIS centrale e delle interfacce nazionali. In cooperazione con gli Stati membri, l'Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per il VIS centrale e le interfacce nazionali.

2. L'Autorità di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali:

- a) controllo;
- b) sicurezza;
- c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.

3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali, in particolare:

- a) compiti di esecuzione del bilancio;
- b) acquisizione e rinnovo;
- c) aspetti contrattuali.

4. Durante un periodo transitorio, prima che l'Autorità di gestione entri in funzione, la Commissione è responsabile della gestione operativa del VIS. La Commissione può delegare tale compito nonché i compiti di esecuzione del bilancio, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, a organismi nazionali del settore pubblico di due diversi Stati membri.

5. Ogni organismo nazionale del settore pubblico di cui al paragrafo 4 soddisfa i seguenti criteri di selezione:

- a) dimostrare di possedere un'ampia esperienza nell'esercizio di un sistema d'informazione su larga scala;
- b) possedere notevoli conoscenze specialistiche in materia di requisiti di funzionamento e di sicurezza di un sistema d'informazione su larga scala;
- c) disporre di personale sufficiente ed esperto, con competenze professionali e conoscenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale, quali quelle richieste dal VIS;

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).